

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1970/2019 RG

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 2.07.2019 ritualmente depositato, le parti indicate in epigrafe, quali dirigenti medici dipendenti con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo presso l'Azienda convenuta ed in servizio presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia, deducevano di aver formulato ed ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di libera professione intramoenia; che, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2019/00599 del 6.06.2019, con lettera del 7.06.2019, il Direttore Sanitario f.f. comunicava ai ricorrenti che *“dal 7 giugno e per tutto il mese, la SV non potrà effettuare prestazioni in attività libero professionale, fatte salve quelle che risultano già prenotate alla data del 6 giugno. Il CUP ALPI infatti a decorrere dal 7 giugno non potrà effettuare ulteriori prenotazioni. Tale blocco sarà eventualmente rimosso previa verifica del rientro nei tempi di legge”*; che, in data 11.06.2019, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, cui afferisce la UOC di Ostetricia e Ginecologia, comunicava al Direttore Sanitario e al Responsabile Ufficio ALPI che, all'esito delle dovute verifiche, alla data del 15.06.2019 non risultavano pazienti in lista di attesa e chiedeva la ripresa, con decorrenza immediata, dell'attività libero professionale ai dirigenti della UOC di Ostetricia e Ginecologia cui era stata inibita; che alla richiesta non seguiva alcun riscontro; che, con successiva comunicazione del 17.06.2019 reiterava la richiesta, al pari rimasta senza esito.

Soggiunto che la determinazione datoriale era illegittima, i menzionati ricorrenti evidenziavano il *“periculum”* consistente nella lesione del diritto allo svolgimento dell'attività libero professionale.

Tanto premesso, chiedevano al Tribunale, accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, di sospendere o disapplicare o dichiarare privi di effetto nei propri riguardi la introduzione del blocco dell'esercizio dell'attività di LPI disposto con DGR dell'Azienda convenuta n. 599/2019 del 6.06.2019 e loro comunicato con successiva lettera del 7.06.2019 laddove i ricorrenti risultano privati dell'esercizio del diritto a svolgere attività in LPI senza che tale provvedimento tragga origine da loro (assenti) inadempimenti e comunque in violazioni di legge, di contratto collettivo e regolamenti assunti in materia; di inibire, per l'effetto, all'Azienda e, per essa, al suo Direttore Generale o a chi per lui di dettare disposizioni di servizio che blocchino l'esercizio dell'attività di LPI al di fuori dei casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed ordinare ai medesimi di ripristinare immediatamente la funzionalità di tale esercizio consentendo all'Ufficio preposto di accettare prenotazioni per prestazioni da rendere con quelle modalità; per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti, dirigenti medici con rapporto esclusivo in servizio presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda convenuta, hanno diritto di svolgere prestazioni in regime di LPI nel rispetto dei limiti di volumi prestazionali e di impegno di orario e con le modalità previste dal regolamento aziendale in materia, senza che su tale esercizio possano interferire situazioni estranee alle regolamentazioni suddette; con vittoria di spese e competenze professionali.

Con riserva di introduzione del successivo giudizio di merito che avrà ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto dei ricorrenti allo svolgimento di attività di LPI nei limiti fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, di riflesso, della illiceità ed illegittimità del provvedimento censurato, con relativa richiesta risarcitoria.

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale, eccetto in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, resisteva alle avverse argomentazioni e richieste ed insisteva per il rigetto del ricorso, anche per la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza, con condanna degli istanti al pagamento delle spese nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale, quindi, sulle deduzioni e sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 29 ottobre 2019, veniva riservata la decisione.

2. La domanda proposta dai ricorrenti, e rientrante nella giurisdizione del giudice adito in considerazione dell'oggetto del ricorso e del disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza, nella fattispecie, del requisito del "*periculum in mora*" richiesto dall'art. 700 c.p.c..

Secondo quanto previsto dalla norma citata, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza del "*fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*".

Come è noto, il *periculum in mora* non può identificarsi, *sic et simpliciter*, con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ossia, nella fattispecie, la deliberazione del Direttore Generale n. 599 del 2019 del 6.06.2019, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito.

Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antiggiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente.

Una diversa interpretazione della norma richiamata verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela - e quindi del ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. - in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro.

Consegue che l'esistenza del requisito del "*periculum in mora*" deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico, e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.

Nella specie, i ricorrenti hanno meramente affermato che la deliberazione del Direttore Generale n. 599/2019 del 6.06.2019, loro comunicata con successiva lettera del 7.06.2019, abbia leso il proprio diritto all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia (PLI) e che i tempi necessari per la definizione di un giudizio di merito andrebbero a perpetuare la violazione dello stesso. Si tratta di allegazioni oltremodo generiche e, pertanto, il difetto di sufficienti indicazioni non consente un puntuale giudizio sull'asserito pregiudizio secondo i summenzionati criteri di accertamento propri della tutela urgente.

L'insussistenza del requisito del cd. "*periculum in mora*" esime logicamente da esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cd. "*fumus boni iuris*" che, pertanto, restano assorbiti.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c. così provvede:

1) rigetta la domanda cautelare depositata il 2.07.2019;

2) condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Potenza, 29 ottobre 2019.